



VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 29

In data: 30.05.2022

OGGETTO:

**ADEGUAMENTO REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO D.L. N. 34/2020 -
DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE 29/4/2022.**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **trenta** del mese di **maggio** alle ore **15.20**, nella sala delle adunanze consiliari, in prima convocazione straordinaria, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento Comunale, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - DAVIDE SANTONASTASO	Presente	10 - VITTORIA IANNUCELLI	Presente
2 - OTTORINO FERILLI	Presente	11 - GINA LUCIANI	Presente
3 - FLAVIO DI MUZIO	Presente	12 - PRIMO SPARNACCI	Presente
4 - EDIA PEZZOLA	Presente	13 - NICOLA SANTARELLI	Assente
5 - BARBARA ORSI	Presente	14 - ULIANA PALADINI	Presente
6 - MATTIA GIANFELICE	Presente	15 - SIMONE MANCO	Presente
7 - FRANCESCA MARTELLA	Assente	16 - ANDREA DE FABIIS	Presente
8 - MARCO CANNISTRA	Presente	17 - GIULIA PATRIGNANI	Presente
9 - FATIMA MASUCCI	Presente		

Totale presenti 15

Totale assenti 2

Assiste il Segretario Comunale **DOTT.SSA CRISTIANA MICUCCI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. **BARBARA ORSI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Consiglio Comunale passa alla trattazione del 2° punto all'o.d.g relativo alla proposta di deliberazione n. **338 del 18/05/2022, di seguito riportata, relativa all'” Adeguamento del regolamento imposta di soggiorno D.L. n. 34/2020 – Decreto Ministero dell'economia e finanze 29/4/2022 ”.**

L'Assessore al Bilancio e Tributi Vittoria Iannuccelli illustra congiuntamente, visto che riguardano lo stesso argomento, come proposto dal Presidente del Consiglio, i punti 2 e 3 all'ordine del giorno: Punto 2: adeguamento Regolamento imposta di soggiorno D.L.n.34/2020 – Decreto Ministero dell'Economia e Finanze 29/4/202, punto 3: conferma tariffe imposta di soggiorno anno 2022 (**intervento riportato nell'allegato 1**)

Proposta n. 338 del 18.05.2022

Oggetto: ADEGUAMENTO REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO D.L. N. 34/2020 - DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE 29/4/2022.

L'ASSESSORE AL BILANCIO E AI TRIBUTI

Visto il T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs 267/2000 del 18/08/2000

VISTO:

- l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che recita testualmente: *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”*;
- l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;
- la legge delega 5 maggio 2009, n. 42 *“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”*;
- l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;
- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156;

CONSIDERATO che con il Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, recante: *“Disposizioni in materia di federalismo municipale”*, è stata introdotta, all'articolo 4, la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di Soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;

RICHIAMATE integralmente

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 07/05/2012 con la quale è stata istituita, ai sensi dell'art. 4 del decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l'imposta di soggiorno ed approvato il relativo regolamento;

- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 5 del 12/02/2019 con la quale sono state apportate modifiche al regolamento suddetto per adeguarlo alle esigenze emerse ed alla normativa in evoluzione;

RICHIAMATO l'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 ("*Decreto Rilancio*") convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha riformulato completamente la disciplina dell'Imposta di Soggiorno, introducendo un nuovo comma 1-ter all'interno dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23/2011 per quanto concerne le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere;

RILEVATO che il comma 4 del medesimo articolo 180 ha riformulato parimenti l'articolo 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, per quanto concerne le locazioni brevi (o locazioni turistiche);

EVIDENZIATO che la modifica principale apportata dai commi 3 e 4 dell'articolo 180 del D.L. n. 34/2020 riguarda il ruolo delle strutture ricettive (e parimenti dei locatori turistici) in merito alla riscossione e al versamento dell'Imposta di Soggiorno;

EVIDENZIATO che la nuova formulazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, individua i soggetti gestori (e figure assimilate) come "*responsabili*" del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi; essi sono inoltre responsabili della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal Regolamento comunale;

PRESO ATTO che, di conseguenza il diritto e l'onere di rivalsa nei confronti di eventuali ospiti inadempienti è posto a carico dei gestori stessi, i quali comunque devono pagare l'Imposta dovuta per intero;

DATO ATTO che la nuova disciplina statale stabilisce:

- per il caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori e assimilati, la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (pari al trenta per cento di ogni importo non versato);
- che i gestori (e assimilati) debbano presentare una dichiarazione, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L.34/2020;
- con **decreto 29 aprile 2022 del Ministro dell'economia e delle finanze**, in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è stato approvato il modello di dichiarazione dell'imposta di soggiorno, che deve essere presentato, esclusivamente in via telematica, dai responsabili di imposta ai comuni che l'hanno istituita

CONSIDERATO che i citati commi 3 e 4 dell'articolo 180 del D.L. n. 34/2020 fanno in ogni caso salvi gli ulteriori adempimenti previsti dal Regolamento comunale, lasciando all'autonomia regolamentare comunale la fissazione della disciplina di dettaglio;

RITENUTO pertanto di approvare un nuovo regolamento che sostituisca integralmente il precedente, contenete tutte le modifiche introdotte dalla attuale normativa, come da allegato in Bozza;

RICHIAMATI :

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 15 bis comma 1 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con la legge 28 giugno 2019 n. 58, che ha modificato l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha introdotto il comma 15 quater, in base al quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
- l'articolo 151, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021, *“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022. 2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1*
- il predetto termine è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2022 per effetto del comma 5-sexiesdecies dell'art. 3 D.L. 30 dicembre 2021, n. 228

RITENUTO di riformulare il Regolamento comunale sull'Imposta di Soggiorno (da ultimo modificato con e Delibera di Consiglio Comunale n.5 del 12/02/2019), con tutte le modifiche fino ad oggi intervenute;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del Decreto Legge del 10 ottobre 2012, n. 174;

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Contabilità e Tributi richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di riformulare, per i motivi indicati in premessa, il Regolamento sull'Imposta di Soggiorno nel Comune di Fiano Romano, approvato con deliberazione Consiliare n. 26 del 07/05/2012, modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n.5 del 12/02/2019, come da Bozza di Regolamento allegata al presente atto quale **allegato “A”**;
- 3) di approvare contestualmente il nuovo Regolamento per la disciplina dell'imposta di Soggiorno, che integra tutte le modifiche fino ad oggi intervenute;
- 4) di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge;
- 5) di dare atto che ad intervenuta esecutività del presente atto, il Regolamento sarà trasmesso telematicamente al Ministero delle Finanze, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15 quater del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis dal Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- 6) di dare atto che il presente regolamento ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
- 7) di dare atto del parere dell'Organo di Revisione di cui all'**Allegato “B”** parte integrante e sostanziale del

presente atto;

- 8) di assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. con la pubblicazione sul sito internet del Comune di Fiano Romano nella sezione Amministrazione Trasparente, e contestuale pubblicazione all'albo pretorio on line;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa, altresì, l'urgenza di provvedere con votazione che dà il seguente risultato:

.....

PROPONE DI DELIBERARE

Ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Preso atto dell'esposizione della proposta fatta dall'Assessore al Bilancio e Tributi Vittoria Iannuccelli, delle relazioni e gli interventi come riportati nel resoconto stenografico della seduta di consiglio comunale del 30/05/2022 reso disponibile ad opera della società incaricata (**Allegato "C"**);

Non essendoci ulteriori interventi né proposte di modifiche o rettifiche;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e finanziaria emessi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000, che gli hanno sottoscritti con firma digitale ed allegati al presente provvedimento

Con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti 15 Assenti 2 (Martella, Santarelli)

Favorevoli 11

Contrari 2 (Paladini, Manco)

Astenuti 2 (De Fabiis, Patrignani)

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di riformulare, per i motivi indicati in premessa, il Regolamento sull'Imposta di Soggiorno nel Comune di Fiano Romano, approvato con deliberazione Consiliare n. 26 del 07/05/2012, modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n.5 del 12/02/2019, come da Bozza di Regolamento allegata al presente atto quale **allegato "A"**;
- 3) di approvare contestualmente il nuovo Regolamento per la disciplina dell'imposta di Soggiorno, che integra tutte le modifiche fino ad oggi intervenute;
- 4) di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge;
- 5) di dare atto che ad intervenuta esecutività del presente atto, il Regolamento sarà trasmesso telematicamente al Ministero delle Finanze, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'articolo

13, commi 15 e 15 quater del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis dal Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58;

- 6) di dare atto che il presente regolamento ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
- 7) di dare atto del parere dell'Organo di Revisione di cui all'**Allegato "B"** parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 8) di assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. con la pubblicazione sul sito internet del Comune di Fiano Romano nella sezione Amministrazione Trasparente, e contestuale pubblicazione all'albo pretorio on line;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa, altresì, l'urgenza di provvedere con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti 15 Assenti 2 (Martella, Santarelli)

Favorevoli 11

Contrari 2 (Paladini, Manco)

Astenuti 2 (De Fabiis, Patrignani)

DELIBERA

Ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

ALLEGATO A

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione di C.C. n. _____

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

Articolo 3 - Soggetto passivo e responsabili del pagamento

Articolo 4 - Esenzioni

Articolo 5 – Misura dell'imposta

Articolo 6 – Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

Articolo 7 – Disposizioni sugli Agenti Contabili

Articolo 8 – Versamento dell'imposta

Articolo 9 – Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 10 - Sanzioni

Articolo 11 - Riscossione coattiva

Articolo 12 – Rimborsi

Articolo 13 - Contenzioso

Articolo 14 - Entrata in vigore e disposizioni finali

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, istituita con deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 07/05/2012 ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs del 14/03/2011 n.23;
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Fiano Romano in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva, come definite in linea di principio dalla legge regionale in materia di turismo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Fiano Romano.
3. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.
4. L'imposta di soggiorno ha natura tributaria e, laddove non diversamente specificato, si applicano le disposizioni del Regolamento Generale delle Entrate relative ai tributi.

Articolo 3 - Soggetti passivi e responsabili del pagamento

1. I **soggetti passivi** dell'imposta sono le persone fisiche non residenti nel Comune di Fiano Romano che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 ter, del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva, il locatore turistico e il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi, anche in qualità di intermediatore immobiliare o soggetto gestore di portali telematici è **responsabile del pagamento** dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 4 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori entro il decimo anno di età;
 - b) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale ed un eventuale accompagnatore - l'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria con cui si attesta le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero;
 - c) chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente - l'accompagnatore dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del malato o del degente;
 - d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
 - e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
 - f) gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - g) gli iscritti all'anagrafe dei residenti nel Comune di Fiano Romano;
 - h) i dipendenti della struttura ricettiva che ivi pernottano per motivi di lavoro;
 - i) coloro per i quali, indipendentemente dal luogo di residenza, sussistano le condizioni per l'assistenza alloggiativa immediata e temporanea di primo soccorso, attivata dalla Protezione Civile, nelle strutture ricettive del Comune di Fiano Romano, in caso di eventi straordinari e imprevedibili di protezione civile;
 - j) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale, nonché di emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario
 - k) i volontari che prestano servizio in occasione di eventi calamitosi o di natura straordinaria per finalità di soccorso umanitario.

Articolo 5 – Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno viene applicata a ciascun pernottante per ciascun giorno di pernottamento, fatte salve le esenzioni di cui all'art. 4.
2. L'imposta di soggiorno è applicata fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.
3. Le misure dell'imposta di soggiorno sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del d. lgs. 267/2000 e successive modificazioni.
4. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nella misura dovuta, il Comune di Fiano Romano comunica alle strutture ricettive, preventivamente rispetto alla relativa decorrenza, ogni variazione inerente le tariffe da applicare.

Articolo 6 - Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. Il responsabile dell'imposta di cui all'art. 3 comma 2 è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva. A tal fine dovrà:
 - a. informare i propri ospiti, con modalità plurilingue, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, attraverso pubblicazione online e/o allestendo appositi spazi in cui mettere a disposizione il materiale informativo predisposto e fornito dal Comune;
 - b. richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
 - a. contestualmente all'inizio dell'attività, richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune;
 - b. acquisire la documentazione comprovante il diritto all'esenzione secondo il presente Regolamento;
 - c. presentare, mediante la procedura informatica utilizzando il software di gestione dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, **entro il giorno 16 del mese successivo ad ogni trimestre** solare di riferimento, la comunicazione periodica contenente – relativamente al trimestre di riferimento - il numero di coloro che hanno pernottato, il numero dei giorni di pernottamento, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, l'imposta incassata e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della

- stessa. Qualora nel trimestre di riferimento, non si siano verificate presenze, la comunicazione periodica deve essere comunque trasmessa indicando zero presenze. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti, comunicazioni periodiche e dichiarazioni distinte per ogni struttura;
- d. presentare, **entro il 30 gennaio** dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, apposita dichiarazione annuale cumulativa (conto annuale di gestione – Mod 21) secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e di cui al successivo articolo 7.
 - e. presentare telematicamente una dichiarazione annuale cumulativa, **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero delle Finanze.
 - f. La presentazione delle comunicazioni periodiche trimestrali non sostituisce l'obbligo della presentazione della dichiarazione cumulativa nei termini previsti dal punto precedente
 - g. conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;
 - h. esibire e rilasciare ai competenti Uffici del Comune di Fiano Romano atti e documenti comprovanti le comunicazioni rese, l'imposta riscossa e i pagamenti effettuati.

Articolo 7 -Disposizione sugli Agenti Contabili

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di maneggio di denaro pubblico, i gestori delle strutture ricettive, relativamente alla riscossione dell'imposta di soggiorno, sono qualificabili come agenti contabili di fatto, in quanto soggetti aventi la disponibilità materiale (cd. "maneggio") di denaro e beni di pertinenza pubblica. L'agente contabile è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti ed è tenuto a rendere il conto della propria gestione (ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 93).
2. A tal fine i gestori delle strutture ricettive, quali agenti contabili, devono trasmettere al Comune entro il **30 gennaio di ogni anno** il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21 - Conto di gestione). Il Comune, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, deve a sua volta inviare il conto degli agenti contabili alla Corte dei Conti.
3. il Modello 21 - Conto di gestione dovrà essere presentato con una delle seguenti modalità:
 - sottoscritto digitalmente dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva, inviandolo per posta elettronica certificata (PEC) al seguente recapito

- sottoscritto con firma autografa dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva ed accompagnato da copia di documento di identità del dichiarante, presentandolo direttamente o inviandolo per posta raccomandata all'Ufficio Protocollo presso la sede del Comune di Fiano Romano. Attenzione: non è ammesso l'invio del Conto di gestione tramite fax o posta elettronica ordinaria.
- 4. Il conto di gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno da dichiarare per l'anno precedente è pari a zero.
- 5. L'agente contabile deve conservare la documentazione comprovante le risultanze indicate nel conto di gestione con obbligo di esibizione in caso di richiesta da parte delle autorità competenti.

Articolo 8 – Versamento dell'imposta

1. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e deve rilasciare la quietanza emettendo apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia).
3. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve effettua il versamento dell'imposta di soggiorno **entro il giorno 16 del mese successivo alla fine di ogni trimestre** solare di riferimento
4. Il versamento dovrà contenere la causale "*imposta di soggiorno, il mese di riferimento ed il codice identificativo della struttura*" (qualora inseribile nel sistema di pagamento prescelto) e potrà essere effettuato mediante:
 - a) bonifico bancario sul c/c di tesoreria intestato al Comune di Fiano Romano;
 - b) sistema PAGO PA;
5. In base al disposto del comma 166 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le somme versate sono arrotondate all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, altrimenti sono arrotondate per eccesso se pari o superiore a 50 centesimi.

Articolo 9 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo sulla presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti

articoli nonché il controllo formale sull'applicazione e sul versamento dell'Imposta di Soggiorno. Il controllo è effettuato utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione Comunale può:
 - a) Invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e i responsabili dell'imposta di soggiorno ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) Effettuare l'invio di comunicazioni per sollecitare il riversamento;
 - c) Inviare ai gestori delle strutture ricettive e ai responsabili dell'imposta questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - d) effettuare sopralluoghi tramite gli agenti di Polizia Municipale;
 - e) richiedere ai competenti enti, organi e uffici pubblici, dati, notizie ed elementi rilevanti riguardo i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e i responsabili dell'imposta.
3. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
4. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 in materia di accertamento esecutivo.
5. Il gestore inoltre, non avrà la possibilità di beneficiare dell'applicazione del ravvedimento operoso, come confermato dalla delibera della Corte dei Conti – Emilia Romagna n. 96/2016

Articolo 10 - Sanzioni

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie dai Decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omessa, o infedele presentazione della dichiarazione cumulativa prevista dall'art. 6, comma 2 let.e del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto (come disposto dall'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'art. 180 d.l. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020)
3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rispetto alla scadenza indicata all'art. 8, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art 13 del D.Lgs. 471/1997 (come disposto

dall'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'art. 180 d.l. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020)

4. Inoltre in caso di omesso, parziale, incompleto o irregolare adempimento alle prescrizioni indicate nel presente Regolamento, specie di quelle indicate negli articoli 6, 7 e 8, sono applicate le sanzioni amministrative per violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, da 25 a 500 euro;
5. L'omesso o parziale riversamento dell'imposta da parte del gestore della struttura ricettiva, nonché la mancata presentazione delle comunicazioni alle prescritte scadenze configurano presupposto per l'avvio - previa diffida e assegnazione di un termine non superiore a trenta giorni per la regolarizzazione - del procedimento volto alla sospensione del titolo abilitativo all'esercizio delle attività ricettive, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 27 della Legge Regionale Lazio 6 agosto 2007, n. 13.
6. Sulle somme dovute e non corrisposte si applicano gli interessi nella misura annua stabilita secondo il tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili

Al procedimento di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti.

Articolo 11 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune di Fiano Romano ai sensi del presente regolamento, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente, salvo che non siano stati emessi provvedimenti di sospensione previsti dalla normativa in materia.

Articolo 12 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata - previa autorizzazione del Comune - mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuarsi alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta, da presentare al Comune a cura del gestore della struttura, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento delle somme che si richiede di compensare.


3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci.
4. Gli estremi della compensazione effettuata dovranno essere riportati anche nella dichiarazione trimestrale di cui al precedente art.

Articolo 13 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modifiche.

Articolo 14 – Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'art. 180 del D.L. 34/2020, in quanto compatibile.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.





COMUNE di
FIANO ROMANO
Città Metropolitana
di Roma Capitale

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 14 del 27.05.2022	Parere sulla proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 338 del 18.05.2022 avente per oggetto: "Adeguamento Regolamento Imposta si Soggiorno D.L. n. 34/2020 – Decreto Ministero dell'Economia e Finanze 29/04/2022".
---------------------------------	--

L'anno duemilaventidue, il giorno 23 del mese di maggio, l'Organo di revisione economico-finanziaria nelle persone di Ciccone Arcangelo Presidente, Malatesta Stefano Revisore, Massimetti Domenico Revisore si è riunito in collegamento di videoconferenza, per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 338 del 18.05.2022.

Il Collegio dei Revisori:

esaminato

il testo di proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto: "Adeguamento Regolamento Imposta si Soggiorno D.L. n. 34/2020 – Decreto Ministero dell'Economia e Finanze 29/04/2022".

visti

- l'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, recante: "Disposizioni in materia di federalismo municipale";
- il D.Lgs. n. 446/1997, art. 52 e succ. modif., avente ad oggetto "Potestà Regolamentare Generale delle Province e dei Comuni";
- i commi 3 e 4 dell'articolo 180 del D.L. n. 34/2020 e succ. modif.;
- il D.M. 29 aprile 2022 concernente l'approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta di soggiorno;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 07/05/2012 e parzialmente modificato e integrato con Delibera del Consiglio Comunale n. 05 del 12/02/2019;

1



Vista

- la documentazione acquisita agli atti dell'Ufficio;

Preso atto dei pareri favorevoli:

- di Regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Settore Risorse Economiche, Bilancio, Ragioneria, Tributi, Farmacia – Programmazione Economico-Finanziaria e Ragioneria Dott. Vito Dionisi in data 19/05/2022;
- di Regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Settore Amministrativo – Finanziario Dott. Vito Dionisi in data 19/05/2022,

Esprime

all'unanimità dei propri componenti:

Parere favorevole alla proposta di deliberazione Consiliare avente ad oggetto "Adeguamento Imposta di Soggiorno D.L. n. 34/2020 – Decreto Ministero dell'Economia e Finanze 29/04/2022".

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Organo di revisione economico-finanziaria

Santo Arcangelo Ciccone

Stefano Malatesta

Domenico Massimetti

RESOCONTO STENOGRAFICO DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/05/2022 RESO DISPONIBILE AD OPERA DELLA SOCIETÀ INCARICATA

BARBARA ORSI *Presidente*

Allora volevo chiedere al consiglio se è d'accordo visto che il punto due e il punto tre riguardano lo stesso argomento di procedere ad una illustrazione unica dei due punti con poi votazione separata. Se siete d'accordo procedere in questo modo. [voci fuori microfono]

BARBARA ORSI *Presidente*

Allora secondo punto all'ordine del giorno adeguamento Regolamento imposta di soggiorno decreto legislativo 34 del 2020 Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 29/4/2022; il punto tre all'ordine del giorno, conferma tariffe imposta di soggiorno anno 2022. Assessore Iannuccelli ce lo illustra lei? Ah no, Assessore Ferilli prego.

OTTORINO FERILLI *Assessore*

Mi è arrivata adesso la risposta, sono sondaggi archeologici e sono autorizzati con Cila da parte del comune e dalla sovrintendenza.

ULIANA PALADINI *Consigliere Comunale*

Infatti bisognerebbe vedere questa Cila per che cosa è stata richiesta, per quale opera è stata richiesta da realizzare ma lo vedremo con l'accesso agli atti grazie.

BARBARA ORSI *Presidente*

Grazie allora ritorniamo sul il punto 2-3 all'ordine del giorno Assessore Iannuccelli grazie.

VITTORIA IANNUCELLI *Assessore*

Grazie Presidente. Allora adeguamento al regolamento imposta di soggiorno, nella presente proposta sono state recepite le novità introdotte in materia di imposta di soggiorno dal DL 34/2020 ma che fino all'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 29 aprile 2022 non erano definiti definitivamente chiarite. In pratica la modifica principale a portata dai Commi 3 e 4 dell'articolo 180 del D.L. 34/2020 riguarda il ruolo delle strutture ricettive e parimenti dei locatori turistici in merito alla riscossione al versamento dell'imposta di soggiorno. Sostanzialmente il ruolo dei gestori è cambiato divenendo soggetto passivo d'imposta e in definitiva come responsabile del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, essi sono inoltre responsabili della presentazione della dichiarazione nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale di conseguenza il diritto e l'onere di rivalsa nei confronti di eventuali ospiti inadempienti è posto a carico dei gestori stessi i quali comunque devono pagare l'imposta dovuta per intero. Di conseguenza la nuova disciplina statale stabilisce che, per il caso di omesso ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori e similari la sanzione amministrativa applicabile di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 471 del '97 è pari al 30% di ogni importo non versato che i gestori e assimilati debbano presentare una dichiarazione cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo o secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sentita la conferenza stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 34. Con decreto 29 aprile 2022 del Ministro dell'Economia e delle Finanze in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è stato approvato il modello di dichiarazione dell'imposta di soggiorno che deve essere presentato esclusivamente in via telematica dai responsabili di imposta ai Comuni che l'hanno istituita. I commi 3 e 4 dell'articolo 180 del D.L. 34/2020 fanno in ogni caso salvi gli ulteriori adempimenti I previsti dal regolamento comunale lasciando autonomia regolamentare comunale la fissazione della disciplina di dettaglio. Ritenuto pertanto di approvare un nuovo regolamento che sostituisca integralmente il precedente contenente tutte le

modifiche introdotte dalla attuale normativa come da allegato in bozza, si propone di approvare contestualmente il nuovo regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno che integra tutte le modifiche fino ad oggi intervenute. Di dare atto che il presente regolamento ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della dichiarazione presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale. Al punto numero 3 invece abbiamo la conferma delle tariffe sull'imposta di soggiorno, a decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo numero 23 del Marzo 2011 possono istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno. L'articolo 4 del Regolamento Comunale prevede che le misure dell'imposta di soggiorno sono stabilite dalla giunta comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni. Pertanto, ritenuto necessario confermare le misure dell'imposta di soggiorno per l'anno 2022, con Delibera di giunta comunale numero 71 del 13 maggio 2022 si confermavano le tariffe per l'anno 2022. Rilevato che spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, si propone di deliberare, di confermare per l'anno 2022 le misure dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento tenuto conto delle classificazioni stabilite dalla normativa vigente e in particolare da quella regionale di settore; di confermare le tariffe nel rispetto del criterio di gradualità come da tabella allegata e di dare atto del parere dell'organo di revisione di cui allegato al provvedimento è parte integrante e sostanziale del presente atto

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
AVV.BARBARA ORSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CRISTIANA MICUCCI

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi , come da attestato di pubblicazione allegato.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CRISTIANA MICUCCI
